

Pochi giorni per esentare gli anziani dal canone Rai

E' vero che per chiedere l'esenzione dal pagamento del canone RAI a favore di soggetti di 75 e più anni, la scadenza è il 31 luglio?

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 132, L. 24 dicembre 2007 n.244 relativa all'abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 e come ricordato sul sito RAI, entro il 31 luglio, i soggetti che intendono avvalersi dell'esenzione del canone a partire dal secondo semestre possono presentare l'apposito modello per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Chi intendeva fruire dell'esenzione per la prima volta doveva presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che vogliono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata, appunto, al 31 luglio. Negli anni successivi, se i requisiti permangono, non è necessario presentare dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell'agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione, è necessario versare il canone spontaneamente. Per poter fruire dell'esenzione è necessario: aver compiuto 75 anni alla data del 31 luglio 2014; non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio; avere un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro (ovvero 516,46 euro per tredici mensilità).

Il reddito rilevante ai fini della fruizione dell'agevolazione è dato dalla somma del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente.

Il reddito rilevante ai fini della fruizione dell'agevolazione è dato dalla somma del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente (per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD), dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti, delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo i redditi esenti da IRPEF (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili), il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni ed altri redditi assoggettati a tassazione separata.

L'agevolazione compete se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. Una volta verificata l'esistenza dei presupposti richiesti è neces-

sario compilare e inviare l'apposito modulo di richiesta esenzione, tramite una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, attestante il possesso dei requisiti necessari, che può essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all'indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio territoriale di Torino 1, Sportello S.A.T., Casella postale 22, 10121 - Torino (To) oppure consegnata dall'interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione e all'istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell'Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. E' altresì possibile per i cittadini, contattare il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000. E' possibile presentare la domanda di rimborso per gli anni dal 2008 al 2012, se sussistono i requisiti, tramite l'apposito modulo scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Entro il 31 luglio scadono anche i termini per il versamento del canone Rai per coloro che hanno optato per il pagamento rateale (sono in scadenza la seconda e ultima rata semestrale o la terza per coloro che hanno invece preferito optare per la rateazione trimestrale).

Fabio Ferrara
dottor commercialista

FISCO

Entro luglio il modello 770 va trasmesso

Quando scade la trasmissione del modello 770?

Entro 31 luglio i sostituti d'imposta dovranno trasmettere il 770 ed effettuare il versamento delle ritenute. L'art. 10 Dlgs 74/2000 prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, seppur in mancanza di qualsiasi intento frodatorio, è comunque applicata la sanzione penale. La pena rischia inoltre di essere raddoppiata con l'introduzione delle nuove norme in tema di autoriciclaggio, se non si provvede a migliorare la formulazione del nuovo articolo 648bis che dovrebbe essere a breve introdotto. Affinché scatti il reato non è necessario che vi sia uno specifico intento di evadere le imposte, essendo sufficiente il mero dolo generico: basta quindi la consapevolezza dell'omesso versamento delle ritenute per far sì che sia applicabile la sanzione penale.

Fabio Ferrara
dottor commercialista

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

LAVORO / 1

Per le puerpere una gimkana tra le norme

Ho un bimbo nato il 4.11.2013: dal momento che non possono darmi un part-time sarò "costretta" a licenziarmi. La maternità facoltativa scade l'11 agosto ma ho ancora parecchie ferie da fare. Entro quando posso fare la domanda per l'ASPI?

Per poter usufruire dell'ASPI è necessario trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria ed aver accumulato nel biennio che precede lo stato di disoccupato almeno due anni di assicurazione ed un anno di contribuzione. Non possono richiederla i lavoratori dimissionari se non nei casi per giusta causa e nei periodi di tutela della maternità (periodo maternità obbligatoria + facoltativa sino al compimento di un anno di vita del bambino). E' utile ricordare che è l'unico caso di dimissioni in cui il datore di lavoro è obbligato a pagare anche il mancato preavviso oltre al tfr e alle competenze di fine rapporto.

La domanda viene inoltrata per via telematica attraverso il sito dell'INPS. L'indennità spetta a partire dall'8° giorno successivo alla data di cessazione. La domanda, a pena di decadenza, dev'essere presentata entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento.

Fabio Ardau
consulente del lavoro

LAVORO / 2

Niente ferie retribuite per il cocopro

Vorrei sapere se i lavoratori co.co.pro. hanno diritto alle ferie.

In quanto lavoratore autonomo, il lavoratore co.co.pro. non ha diritto alle ferie retribuite perché queste sono previste solo dal contratto di lavoro subordinato; egli ha comunque la facoltà di decidere di andare o meno in ferie, esattamente come sceglie i propri orari lavorativi, ovviamente tenendo presente che il progetto come definito nel contratto deve essere terminato nel tempo stabilito in contratto e che devono essere comunicate al committente le assenze prolungate. E' importante sottolineare che se il lavoratore atipico omette di comunicare al committente l'astensione dal lavoro, quest'ultimo potrebbe avvalersi della clausola di preavviso e quindi sorgerebbe la possibilità di rescissione del contratto senza motivazioni (non serve la giusta causa, come nel contratto di lavoro subordinato). Pertanto è bene che il co.co.pro. concordi anticipatamente col proprio datore di lavoro i tempi di astensione dal lavoro.

Giuseppe Colucci
avvocato